

*Procedura del tutto*

**03765/09**



**REPUBBLICA ITALIANA**

Oggetto

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**FINANZIAMENTO PUBBLICO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

R.G.N. 11214/2007

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Cron. **3765**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. **1163**

- Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente - Ud. 03/02/2009
- Dott. SALVATORE SENESE - Presidente di Sezione - PU
- Dott. ANTONIO VELLA - Presidente di Sezione -
- Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -
- Dott. MASSIMO BONOMO - Rel. Consigliere -
- Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 11214-2007 proposto da:

OCMA S.P.A., in persona del legale rappresentante' pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRITANNIA 36, presso lo studio dell'avvocato TREZZA GAETANO, rappresentata e difesa dall'avvocato LIBERATI SERGIO, per procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2009  
119

**contro**


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del  
Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE  
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 551/2006 della CORTE D'APPELLO di  
ANCONA, depositata il 01/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 03/02/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO  
BONOMO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del  
ricorso (A.G.A.).



*MB*



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dell'aprile 1997 la Ocma s.p.a., conveniva, dinnanzi al Tribunale di Ancona, il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, esponendo:

- di aver presentato domanda di finanziamento ai sensi della legge 2 maggio 1976 n.183 per la ristrutturazione e l'ampliamento del proprio stabilimento produttivo, optando successivamente per il regime di agevolazioni finanziarie introdotto con la legge 1 marzo 1986 n.64;

- che con delibera n.5652 del 4.8.1987 l'Agensud aveva ammesso la società al finanziamento nella misura di lire 4.207.573.000, non riconoscendole tuttavia la maggiorazione settoriale del 20% prevista dalla delibera CIPI del 16.7.1986;

- che nell'eseguire il progetto aveva potenziato l'impianto con nuovi macchinari ed opere, sostenendo altre spese, per le quali aveva chiesto un'integrazione del piano di finanziamento in ragione del 30%, ma che, nonostante tutte le verifiche effettuate dalla commissione di collaudo, l'Agensud con provvedimento in data 8.11.1993 aveva confermato l'originario finanziamento.

AB



Chiedeva, pertanto, condannarsi il Ministero convenuto al pagamento di lire 841.515.000 (pari alla suddetta maggiorazione del 20%) e di lire 87.495.900 (pari alla suddetta integrazione del 30%).

Costituitosi, il Ministero eccepiva il difetto di giurisdizione e il giudice adito, con sentenza depositata il 20.7.2000, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e compensava le spese processuali.

La società de qua impugnava ed il Ministero si costituiva anche in secondo grado.

La Corte territoriale respingeva l'appello con sentenza del depositata il 1°.12.2006, assumendo che la richiesta di erogazioni di somme di denaro a titolo di integrazione del finanziamento già richiesto e di maggiori spese affrontate in corso d'opera equivale a richiedere un'ulteriore sovvenzione che, come la precedente, postula una verifica da parte della P.A. dei requisiti oggettivi e soggettivi utili al suo riconoscimento ovvero un provvedimento concessorio di natura strettamente discrezionale. Osservava ancora la Corte che l'aver ottenuto una sovvenzione non costituisce ragione di diritto soggettivo ad ottenere un'integrazione; precisava che la somma ulteriormente richiesta non

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'MB'.



poteva qualificarsi semplice accessorio da ricollegare al finanziamento già richiesto.

Avverso la sentenza d'appello la OCMA Spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.

Il Ministero dello sviluppo economico ha resistito con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico mezzo d'impugnazione la ricorrente ritiene pretermesso il proprio diritto soggettivo all'effettivo conseguimento del totale della somma richiesta, deduce l'illiceità del comportamento materiale omissivo mantenuto dalla P.A. e conclude al fine di ottenere la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze assunte come dovute, chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

In proposito, precisa che la facoltà di optare per un regime di erogazione piuttosto che per un altro, come riconosciuto dalla legge, specifica di per sé la conseguente quantificazione del contributo, che, quindi, è un mero atto dovuto e meccanicamente definibile senza alcun tipo di discrezionalità da parte della P.A.; oltretutto, aggiunge, una volta collaudata l'opera, il procedimento è chiuso a



prescindere da qualsiasi considerazione, in quanto la P.A. non ha alcun potere di motivare in difformità agli accertamenti eseguiti dall'organismo tecnico.

Afferma, inoltre, che non esisteva alcun provvedimento da impugnare di fronte al giudice amministrativo, attesa la carenza d'interesse a chiedere l'annullamento di un atto, comunque, accrescitivo la sfera giuridico-patrimoniale della società ricorrente, in quanto erogante una somma in suo favore, anche se inferiore a quella dovuta.

Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata non aveva motivato su punti specifici dell'appello che si ripropongono in questa sede come motivo di diritto - e cioè violazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 72 e 73 dpr 218/78 e 112 cpc (vizio di ultrapetizione), travisamento dei fatti e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 37 cpc - richiamandosi per relationem gli stessi punti 1 e 2 dell'atto di appello.

Viene quindi formulato il seguente quesito di diritto: "Indichi la Suprema Corte adita se nella fattispecie ricorra la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria".



Si è costituito, depositando controricorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ribadendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, posto che in relazione all'erogazione di contributi previsti dalla legge sugli interventi nel Mezzogiorno il privato beneficiario non é titolare di un diritto soggettivo, ma vanta una mera posizione d'interesse legittimo, a fronte di un potere discrezionale della P.A.; afferma che a nulla rileva, ai fini della qualificazione giuridica della posizione soggettiva di cui gode il privato, la circostanza della pluralità di atti in cui si può articolare la "sovvenzione"; precisa, sul punto, che con provvedimento n.5652 del 4.8.1987 era stato concesso un contributo in conto capitale in via provvisoria e che, successivamente alle operazioni di collaudo, con provvedimento n. 7147 del 2.12.1992 era stato confermato, in via definitiva, detto contributo, non riconoscendo, tuttavia, alla società beneficiaria la cd "maggiorazione settoriale" e neppure le maggiori spese sostenute in corso d'opera. Ribadisce la posizione di mero interesse legittimo della società ricorrente, non potendo certo enuclearsi un rapporto giuridico in cui l'Amministrazione rivesta il ruolo di debitore ed il privato il ruolo di creditore del

A handwritten signature or mark, possibly initials, located on the right side of the page.



denaro oggetto della sovvenzione; conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.

**2. Il ricorso è inammissibile.**

Il quesito di diritto, richiesto dall'art. 366 bis c.p.c., deve essere formulato anche per il motivo attinente alla giurisdizione, ex art. 360 n. 1, c.p.c. e deve essere pertinente alla fattispecie concreta sottoposta alla cognizione del giudice (Cass. Sez. Un. 18 novembre 2008 n. 27347). Il quesito di diritto è inadeguato, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso, quando la formulazione è generica (Cass. Sez. Un. 9 luglio 2008 n. 18759) ovvero se si risolve in un'affermazione tautologica, priva di qualsiasi indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. Sez. Un. 8 maggio 2000 n. 11210). Inoltre, il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, tenuto conto dell'innovazione introdotta dall'art. 366-bis c.p.c. e delle sue finalità (Cass. 24 luglio 2008 n. 20409).

Il quesito di diritto formulato nella specie dal ricorrente ("Indichi la Suprema Corte adita se nella fattispecie ricorra la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria") è del tutto generico, essendo privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie



concreta ed alle norme ed ai principi ad essa applicabili.

In mancanza di tali elementi essenziali, che, come si è detto, non possono essere tratti dal contenuto del motivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le censure diverse dalla questione di giurisdizione, pure formulate dal ricorrente, non sono suscettibili di esame, in considerazione dell'esito del ricorso sul punto della giurisdizione e del difetto di giurisdizione del giudice ordinario pronunciato dal giudice di merito.

Le spese processuali, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 6.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 3 febbraio 2009.

Il Cons. est.

Massimo Bonomo

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Il Presidente

Vincenzo Carbone

Depositata in Cancelleria



oggi, **17 FEB. 2009**  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista